

## **AREA MONITORING SYSTEM**

### **MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI AMS – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEGLI ESITI, COMUNICAZIONI CON LE AZIENDE E PROCEDURE DI RIESAME**

*Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i.*

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. PREMESSA.....  | 3  |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....  | 3  |
| 2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE .....   | 3  |
| 2.2 DOCUMENTI DI LAVORO .....   | 4  |
| 2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE.....   | 4  |
| 3. AMBITO DI APPLICAZIONE .....   | 5  |
| 4. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI - AMS .....   | 6  |
| 5. PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE CON IL SISTEMA DI MONITORAGGIO .....   | 7  |
| 6. ESITI RESTITUITI .....   | 8  |
| 7. GESTIONE DEGLI ESITI E INTERVENTO DA PARTE DELL’AZIENDA.....   | 9  |
| 7.1 Esito conclusivo conforme - Bandierina verde.....   | 9  |
| 7.2 Esito non conclusivo - Bandierina gialla .....  | 9  |
| 7.3 Esito conclusivo non conforme (bandierina rossa) .....  | 10 |
| 8. COMUNICAZIONI CON L’AGRICOLTORE .....  | 11 |
| 8.1 Avvio del procedimento .....  | 11 |
| 8.2 Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio e<br>possibili azioni correttive. .... | 11 |
| 9. ULTERIORI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL’ORGANISMO PAGATORE.....  | 11 |
| 9.1 APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO ESEGUITO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO<br>ARPEA.....                                       | 12 |
| 9.2 ULTERIORI CASI DI APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO. ....   | 13 |

## 1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2021/2116, sancisce l'obbligo per gli Stati Membri di istituire un sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), operativo a decorrere dal 1 gennaio 2023. L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116, e costituisce un'evoluzione del precedente sistema di controlli tramite monitoraggio (CbM), introdotto con il Reg. (UE) 2018/746, per l'esecuzione dei controlli oggettivi. Tale sistema è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agronomiche sulle superfici agricole, avvalendosi delle informazioni fornite dai satelliti *Sentinel 1* e *Sentinel 2* del programma europeo *Copernicus*.

AGEA, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del DM 4 agosto 2023 n. 410739, mette a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC (ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 21 maggio 2018, n.74), con particolare riferimento al Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Il presente documento illustra le modalità tecniche e amministrative di applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici per la campagna 2023.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

**Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

**Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

**Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione** del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

**Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione** del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione** del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli;

**Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645** del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

**Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022** – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

**Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

## 2.2 DOCUMENTI DI LAVORO

**DS-CDP-2018-18** - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019;

**DS-CDP-2018-17** - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring;

**DS-CDP-2017-03** - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC;

**Nota. Ares (2020) 281725 - 16/01/2020** - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020).

**Nota. Ares (2019)319843 - 21/01/2019** - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746.

## 2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

**Legge 07 agosto 1990, n. 241** e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*;

**Decreto Ministeriale 30.03.2023 n. 185145** – *“Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del*

*Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;*

**Decreto Ministeriale del 12.05.2023, n. 0248477** *Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.*

**Decreto Ministeriale del 04/08/2023, n. 410739** *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.*

**Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087** – *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;*

**Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707** - *“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;*

**D.D del MASAF n. 0147634 del 09.03.2023** *che modifica dell’allegato VI del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;*

**Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42** - *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;*

**Circolare Agea Coordinamento n. 68494 del 19/09/2023** *Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.*

**Circolare Agea Coordinamento n. 76387 del 16/10/2023** *Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle.*

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

In relazione alle complessità tecniche di sviluppo dell’AMS, il Regolamento (UE) 2021/2116 consente agli Stati membri una introduzione graduale dei controlli tramite monitoraggio, su un numero limitato degli interventi, per renderlo pienamente operativo entro il 1 gennaio 2024.

Ai sensi dell’articolo 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l’anno di domanda 2023, sono sottoposte all’AMS tutte le condizioni di ammissibilità (ELCO) relative ai seguenti interventi:

- a) PD 01 – BISS – Sostegno al reddito di base per la sostenibilità
- b) PD 02 – CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- c) PD 03 – CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- d) SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- e) SRB02 – Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- f) SRB03 – Sostegno zone con vincoli specifici
- g) PD 06 – CIS(01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro
- h) PD 06 – CIS(02) - Sostegno accoppiato al Riso
- i) PD 06 – CIS(03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero
- j) PD 06 – CIS(04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione
- k) PD 06 – CIS(05) - Sostegno accoppiato Oleaginose
- l) PD 06 – CIS(08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia
- m) PD 06 – CIS(09) - sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia

**Tutte le aziende agricole che hanno richiesto una parcella a premio nella campagna 2023, ricadente nei regimi sopra indicati, sono sottoposte al controllo AMS.**

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio sono comunque sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

#### **4. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI - AMS**

L'AMS è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione satellitare forniti dal programma europeo *Copernicus*, i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) e altri dati di valore almeno equivalente<sup>1</sup>, verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici e attraverso un sistema di indicatori, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni, costituendo altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

Nell'ambito dell'AMS, l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole è ottenuta attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) che descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore della presenza di vegetazione sulla superficie terrestre e del suo evolversi nel tempo.

Oltre all'impiego dell'indice NDVI, la valutazione della coerenza dichiarativa delle parcelle a premio viene verificata anche attraverso l'acquisizione e il riconoscimento della firma spettrale, che consente in particolare il riconoscimento di specifiche colture destinate ai premi accoppiati.

---

<sup>1</sup> L'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173 specifica che “gli altri dati di valore almeno equivalente” sono considerati tali “se hanno un formato digitale, se possono essere trattati in modo automatico, se sono disponibili sistematicamente per i beneficiari interessati o per categorie di superfici nello Stato membro, se non sono discriminatori e se sono adatti a stabilire l'osservanza di una specifica condizione di ammissibilità o di un obbligo nella superficie soggetta alla condizione pertinente”.

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori deriva dall'individuazione di specifici indicatori, definiti "marker", che permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella a premio, l'esistenza di caratteri gestionali e fenologici.

Nella tabella successiva si riepilogano i marker stabiliti da Agea per la campagna 2023:

| Codice Marker | Descrizione Marker       |
|---------------|--------------------------|
| <b>ARA</b>    | Aratura                  |
| <b>BAR</b>    | Presenza barbabietola    |
| <b>CRE</b>    | Crescita                 |
| <b>FRU</b>    | Presenza frumento duro   |
| <b>LEG</b>    | Presenza leguminose      |
| <b>POM</b>    | Presenza pomodoro        |
| <b>PRO</b>    | Presenza proteoleaginose |
| <b>RAC</b>    | Raccolto                 |
| <b>RIS</b>    | Presenza riso            |
| <b>SFA</b>    | Sfalcio                  |
| <b>SOI</b>    | Presenza soia            |
| <b>VEG</b>    | Vegetazione              |

Con riguardo alle colture permanenti e pascoli permanenti con tara, la verifica del mantenimento è effettuata con le modalità ordinariamente previste dal sistema di aggiornamento con immagini multitemporali del GIS AGEA-refresh. Le immagini *Sentinel* sono utilizzate per verificare la presenza di un'attività vegetativa.

Le parcelle a premio che presentano una superficie al di sotto di una certa soglia dimensionale (stabilita da Agea), per le quali la risoluzione delle immagini Sentinel non può essere accurata, non richiedono indagini in ambito AMS, purché tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e siano coerenti e identificabili nel SIPA.

## 5. PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE CON IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio prevede le seguenti fasi:

- 1. Valutazione automatica dei dati satellitari:** si tratta di un processo ciclico di analisi delle immagini *Sentinel* e di valutazione della coerenza tra tali osservazioni ed il contenuto delle dichiarazioni rese in domanda.
- 2. Esecuzione dei controlli a cascata:** Per le aziende che presentano situazioni indeterminate (esiti non conclusivi) si procede a condurre un approfondimento istruttorio, con lo scopo di ridurre numericamente i casi dubbi e pervenire a una prima conclusione dell'esito sugli stessi.
- 3. Valutazione specialistica e Follow-up:** le aziende interessate da un esito conclusivo non conforme, possono procedere, fra le varie possibilità presentate al successivo paragrafo 7.3, a richiedere il riesame della superficie irregolare, presentando prove documentali e sottoponendo la propria istanza all'attenzione della valutazione specialistica per l'analisi conclusiva. Nei casi definiti al paragrafo 9, Arpea procede a eseguire approfondimenti istruttori sugli esiti conclusivi non conformi ed

eventualmente sugli esiti non conclusivi, qualora altri dati di valore equivalente in possesso dell'Amministrazione, consentano la revisione o l'accertamento dell'esito.

4. **Conclusioni** delle attività di controllo e determinazione dell'esito del procedimento.

Il processo di acquisizione dei dati satellitari termina il 15 novembre 2023, data oltre la quale ogni ulteriore immagine *Sentinel* non porterebbe significative informazioni utili a mutare l'esito della classificazione corrente.

Oltre tale data, gli Organismi pagatori assicurano comunque le procedure di riesame per le superfici con esito conclusivo non conforme. **Il termine ultimo del riesame è fissato da Agea al 31 marzo 2024.** Arpea comunica alle aziende gli esiti conclusivi dell'attività di monitoraggio.

## 6. ESITI RESTITUITI

Le superfici oggetto di domanda grafica sono trasmesse dagli Organismi Pagatori ad AGEA Coordinamento, attraverso il sistema di interscambio, per poter attivare la procedura AMS mediante il confronto con i dati provenienti dalle immagini multi-temporali Copernicus.

Una volta ricevute le parcelle a premio oggetto di domanda da parte degli Organismi pagatori, AGEA avvia le operazioni di elaborazione dei dati, al termine delle quali restituisce l'esito delle verifiche effettuate per i regimi di aiuto indicati nel precedente paragrafo 3.

La procedura AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti della valutazione per ciascun appezzamento inserito nella parcella a premio, sotto forma di "**indicatori conclusivi**" e "**indicatori non conclusivi**".

Le possibili classificazioni degli esiti derivanti dall'AMS per il livello "appezzamento" e per regime di aiuto sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

1. **Bianco**: appezzamento non ancora valutato;
2. **Verde**: appezzamento valutato e confermato come conforme (esito conclusivo);
3. **Rosso**: appezzamento valutato e confermato come non conforme (esito conclusivo);
4. **Giallo**: appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti sia per confermare con certezza la conformità della dichiarazione, sia per assegnare una non conformità (esito non conclusivo).

Si precisa che i processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano a diversi livelli: appezzamento, parcella a premio, regime di aiuto.

Per ogni livello viene restituita una specifica valutazione. Ad esempio, nel caso di un appezzamento dichiarato a riso, l'AMS fornirà due tipi di riscontro (bandierine): uno riferito all'ammissibilità al regime di aiuto per il sostegno al reddito, volto a comprovare l'effettiva presenza di un'attività agricola, e un altro riferito al sostegno accoppiato e quindi volto a comprovare la presenza della specifica coltura dichiarata.

La data ultima per le attività di rilevazione del monitoraggio è fissata al **15 novembre** dell'anno di campagna.



## 7. GESTIONE DEGLI ESITI E INTERVENTO DA PARTE DELL'AZIENDA

### 7.1 Esito conclusivo conforme - Bandierina verde

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione della presenza della coltura richiesta per l'aiuto accoppiato o della presenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per gli aiuti disaccoppiati sono contrassegnati da una bandierina di colore verde.

Gli appezzamenti valutati e confermati come conformi non vengono più sottoposti a ulteriori valutazioni da parte dell'AMS e si ritengono ammissibili al pagamento per il regime di intervento cui sono riferiti, purché tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e siano coerenti e identificabili nel SIPA. Non viene richiesta nessuna azione da parte del produttore.

### 7.2 Esito non conclusivo - Bandierina gialla

Per gli appezzamenti contrassegnati con le bandierine gialle, l'esito fornito dal monitoraggio è dubbio e non consente di definire con certezza la coerenza della dichiarazione aziendale. In questi casi le immagini satellitari continuano ad essere elaborate ciclicamente sino al raggiungimento della data limite di osservazione del monitoraggio (al più tardi il 15 novembre dell'anno di campagna). E' possibile pertanto che nel corso del periodo di osservazione alcune bandierine gialle vengano convertite in rosse oppure in verdi, in relazione all'acquisizione di ulteriori elementi comprovanti nell'ambito dell'analisi delle immagini satellitari.

Ai sensi dell'art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le parcelle contrassegnate con bandierine gialle sono considerate ammissibili al pagamento (diventando "verdi") al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli tecnico-amministrativi e se sono coerenti e identificabili nel SIPA e con i relativi schedari – oleicolo – frutticolo o altri strati informativi di cui all'art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2022/1172;
2. se si tratta di parcelle di piccola dimensione<sup>2</sup>, il cui trattamento viene definito da AGEA, ai sensi dell'art. 20 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, purché tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli tecnico-amministrativi e se sono coerenti e identificabili nel SIPA.

Nei casi di cui al precedente punto 1, l'Organismo pagatore interessato avvia una analisi delle casistiche che presentano percentuali elevate di superfici con esito non conclusivo (bandierine gialle) e può decidere di svolgere controlli supplementari su determinati gruppi di parcelle interessate a seguito di analisi puntuali basate sulle specifiche casistiche.

Tali controlli, definiti "*controlli a cascata*", per la campagna 2023, sono stati delegati ad Agea e seguono i criteri definiti nelle Circolari di Agea Coordinamento Prot. n. 68494 del 19/09/2023 e Prot. n. 76387 del 16/10/2023.

---

<sup>2</sup> Con Circolare di Agea Coordinamento Prot. 76387 del 16/10/2023 è stata stabilita la conversione automatica dell'esito AMS delle superfici inferiori a 1000 mq da bandierina gialla a verde.

### **7.3 Esito conclusivo non conforme (bandierina rossa)**

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione dell'assenza della coltura richiesta per l'aiuto accoppiato o dell'assenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una bandierina di colore rosso.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2022/1173, i casi di appezzamenti non conformi sono comunicati da ARPEA alle aziende agricole interessate e resi visibili su SIAP, con le modalità indicate al successivo paragrafo 8.

Avvalendosi di quanto previsto all'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 e conformemente alle disposizioni emanate da Agea Coordinamento con Circolare n. 68494 del 19/09/2023, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, Arpea, nei tempi tecnici necessari, procede ad apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza, attraverso accettazione dell'esito del controllo AMS. Tale procedura consente di percepire il pagamento sul resto della domanda senza l'applicazione di sanzioni.

A valle della presa visione delle bandierine rosse, qualora l'azienda non concordi con la soluzione automatica sopra proposta e, in alternativa ad essa, avrà comunque facoltà di:

1. **presentare la domanda di modifica in riduzione** delle superfici dichiarate, entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso potrà percepire il pagamento della domanda, senza l'applicazione di riduzioni e sanzioni;
2. **contestare l'esito dell'AMS**, qualora ravvisi un presunto esito non corretto dell'AMS. In tale caso potrà fornire prove aggiuntive, (ad esempio foto geotaggate, documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti) che permettano di dimostrare la correttezza della Sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. Se le prove aggiuntive saranno accolte, il colore della bandierina verrà corretto da rossa a verde. Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo, potrà percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 che potranno essere annullate dall'esito dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore, sulla base delle prove aggiuntive presentate dal beneficiario.

L'istanza di contestazione e riesame può essere presentata in qualsiasi momento, comunque entro e non oltre il 31 marzo successivo all'anno di presentazione della domanda.

Non appena Agea renderà disponibile il servizio dedicato alla segnalazione e gestione delle istanze di riesame, Arpea procederà a dettagliare, con apposita nota informativa, le modalità di accesso e fruizione di tale servizio.

Si precisa che, una volta contestato l'esito del monitoraggio mediante istanza di riesame non sarà più possibile avvalersi dell'accettazione automatica.

Sugli esiti conclusivi non conformi e, qualora si rendesse necessario, sugli esiti non conclusivi, ARPEA si riserva la facoltà di eseguire ulteriori controlli finalizzati ad un approfondimento istruttorio di cui al successivo paragrafo 9.

## **8. COMUNICAZIONI CON L'AGRICOLTORE**

### **8.1 Avvio del procedimento**

L'ARPEA, quale Organismo Pagatore competente, informa le aziende agricole richiedenti almeno una parcella a premio soggetta ad AMS dell'avvio delle attività di controllo con il sistema del monitoraggio. La comunicazione è effettuata mediante avviso pubblico sul sito dell'Agenzia.

### **8.2 Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni correttive.**

Gli esiti del processo di monitoraggio sono resi disponibili alle aziende agricole, accedendo al SIAP, sull'applicativo "*Anagrafe Agricola del Piemonte*" e/o "*Regime di Pagamento Unico - Demetra*". Per ogni appezzamento e per regime di aiuto sono rese visibili le bandierine associate.

Le aziende agricole vengono informate dell'avvenuta pubblicazione degli esiti del monitoraggio su SIAP, per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) di competenza.

Dal momento che gli esiti del monitoraggio sono aggiornati ciclicamente, la pubblicazione degli esiti su SIAP è periodicamente aggiornata.

ARPEA si riserva la facoltà di avvisare le aziende agricole per il tramite dei CAA, di eventuali aggiornamenti massivi degli esiti, in periodi significativi della finestra di osservazione del monitoraggio, ad esempio a valle dei controlli a cascata effettuati da AGEA oppure successivamente agli eventuali controlli amministrativi eseguiti da ARPEA.

Nelle comunicazioni relative alla pubblicazione degli esiti del monitoraggio sono specificate le modalità di intervento da parte dell'azienda agricola, di cui al precedente paragrafo 7.3.

Viene comunicata inoltre, alle aziende agricole, la chiusura delle attività riferite all'AMS, con la possibilità di visualizzare la situazione stabilizzata degli esiti su SIAP.

Le comunicazioni previste sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dei CAA di competenza.

## **9. ULTERIORI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO PAGATORE**

In considerazione di quanto previsto agli art. 10 e 11 del Reg. (UE) 2022/1173 e delle disposizioni emanate con DM 410739 del 04/08/2023, Arpea, quale Organismo Pagatore competente, al fine di ridurre eventuali contenziosi, si avvale della facoltà di eseguire un approfondimento istruttorio sugli esiti conclusivi non conformi (bandierine rosse) o, qualora necessario, anche sugli esiti non conclusivi (bandierine gialle).

## 9.1 APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO ESEGUITO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO ARPEA

Tra le modalità individuate di approfondimento istruttorio, Arpea può fare ricorso al sistema di classificazione di uso del suolo mediante monitoraggio satellitare con dati Sentinel, sviluppato da Arpea, in collaborazione con DISAFA – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, attività avviata a partire dalla campagna 2019.

Il monitoraggio satellitare piemontese, successivamente indicato come “Monitoraggio Arpea”, per distinguerlo dall'AMS sviluppato da Agea, è stato avviato per definire una metodologia di analisi specificamente calibrata sulle peculiarità del territorio regionale, in considerazione dei periodi ottimali di coltivazione, della caratterizzazione climatica regionale e delle pratiche agricole tradizionali.

Il Monitoraggio Arpea, per la campagna 2023, è applicato sull'intero territorio regionale e fornisce un riscontro sia sulle colture interessate dal sostegno di base, che su alcune coltivazioni specifiche, interessate dal sostegno accoppiato, in modo da determinare univocamente: **soia, mais, cereali autunno vernini, riso, prati permanenti, seminativi generici, pomodoro, barbabietola, girasole e colza.**

Per quanto riguarda tutti gli altri usi del suolo (es. superfici pascolive, impianti arborei, ecc...) verifica la presenza costante di copertura vegetata nel corso dell'annata agraria, in modo da discriminare le superfici vegetate dai manufatti di origine antropica o tare di origine naturale.

In considerazione della necessità di ottenere una risposta accurata da parte dei classificatori nel processo di riconoscimento delle colture e del limite di risoluzione spaziale delle immagini *Sentinel* a 10m., il Monitoraggio Arpea esclude dall'analisi tutti gli appezzamenti con superfici troppo piccole oppure con forme strette ed allungate, che ricadono pertanto nelle seguenti categorie:

- appezzamenti con area inferiore a 1000 mq
- appezzamenti con area compresa tra 1000 mq – 1 ha, caratterizzati da shape index superiore a 3.

Per ogni appezzamento inserito nei piani colturali grafici validati per le domande di contributo della campagna in corso viene restituito un esito che indica la tipologia di coltura individuata dai classificatori impiegati per l'analisi dei dati satellitari.

Oltre all'indicazione specifica della coltura, vengono forniti i seguenti riscontri:

- numero di sfalci eseguiti nel caso di prati permanenti;
- indicazione di bimodalità, ossia presenza di colture diverse in successione sul medesimo appezzamento, nel caso di seminativi.

Per l'approfondimento del metodo di classificazione e delle accuratezze rilevate, si rimanda alle relazioni tecniche annualmente redatte da DISAFA che esplicitano l'intero processo di monitoraggio applicato.

Nel caso di approfondimento istruttorio eseguito mediante il confronto dell'esito AMS con il dato derivante dal Monitoraggio Arpea, qualora la dichiarazione dell'azienda agricola venisse confermata da quest'ultimo per gli appezzamenti interessati da esito conclusivo non conforme, si procederà a confermare il dato derivante dal Monitoraggio Arpea.

Tale criterio di prevalenza viene attribuito in virtù della modalità di addestramento dei classificatori, basata sull'impiego di un training set di colture "certe", acquisite mediante riscontro diretto in campo, per la costruzione dei profili medi NDVI delle singole colture, in modo da restituire una classificazione calibrata sulla specificità colturale del territorio piemontese.

Nel caso in cui si rivelasse necessario procedere all'approfondimento istruttorio mediante Monitoraggio Arpea ai casi di esiti non conclusivi, sarà considerato come accertato il dato restituito dal Monitoraggio Arpea. L'esito sarà visualizzato sugli applicativi SIAP con le medesime modalità previste per il monitoraggio di origine Agea e, per indicare l'avvenuto aggiornamento, sarà specificata la fonte "AMS Arpea".

Nei casi di variazione di esito sugli appezzamenti interessati, sarà cura dell'Organismo Pagatore procedere a comunicare ad Agea la variazione di stato mediante la funzionalità messa a disposizione da Agea stessa.

## **9.2 ULTERIORI CASI DI APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO.**

Qualora il Monitoraggio Arpea non fosse sufficiente a fornire una risposta alla necessità di approfondimento istruttorio operata dall'Organismo Pagatore, in relazione a precisi fattori, quali ad esempio la dimensione sotto soglia monitorabile o la forma irregolare degli appezzamenti, o, ancora, particolari categorie colturali non inequivocabilmente classificabili, Arpea si avvale della facoltà di utilizzare altri dati derivanti dall'AMS o di valore almeno equivalente all'AMS, così come definiti dal DM 410739 del 04/08/2023, per un ulteriore accertamento sugli esiti conclusivi non conformi o, eventualmente, sugli esiti non conclusivi dell'AMS.

Nel caso in cui si rivelasse necessario procedere alla variazione di esito sugli appezzamenti interessati, sarà cura dell'Organismo Pagatore procedere a comunicare ad Agea la variazione di stato mediante la funzionalità messa a disposizione da Agea stessa.

Nei casi di variazione di esito definiti attraverso gli approfondimenti istruttori di cui ai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2, le superfici interessate, ai fini dell'eventuale ammissibilità a premio, devono comunque superare tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi ed essere coerenti e identificabili nel SIPA.